

OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50. ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' "ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L." DA PARTE DELLA "C.U.C. FOSSACESIA, ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO, BOMBA" .

### IL PROPONENTE

**RICORDATO** che l'art. 37 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 nel testo in vigore, prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia, fermo restando le facoltà previste al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del medesimo art. 37, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

**RICORDATO**, altresì, che, previa deliberazione in merito da parte dei rispettivi Consigli comunali:

- in data 22/12/2015 è stata formalmente stipulata la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni di Fossacesia, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza (CUC);
- con successiva sottoscrizione della detta convenzione in data 06/07/2017, anche il Comune di Bomba richiedente, ha aderito alla predetta CUC;
- la CUC è costituita presso il Comune di Fossacesia, a norma dell'art. 1, comma 5 della citata convenzione, è operativa e svolge ivi regolarmente le proprie funzioni con buon andamento e buon esito;

**VISTI** gli artt. 37, 38 e 216, commi 9 e 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

**DATO ATTO** che, previa decisione espressa dalla Conferenza dei Sindaci della C.U.C. sopra detta con verbale n. 05 dell'11.10.2018:

- con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, e per quanto riguarda Fossacesia, con deliberazione del Consiglio comunale di Fossacesia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato deciso di aderire all'Associazione ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) senza scopo di lucro con sede in Gallarate, quale Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni e Bomba, giusta convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sottoscritta in data 22/12/2015 e in data 06/07/2017;
- è apprezzabile sui servizi di committenza l'esperienza di ASMEL, associazione che favorisce un capillare processo di innovazione e di trasparenza per le Amministrazioni locali presenti su tutto il territorio nazionale, fornendo ai propri servizi importanti ed utili come: l'Albo Fornitori e Professionisti On Line, il MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale, l'Albo Esperti PA, l'archivio digitale Gare e Contratti, il Servizio trasmissione file xml per Anac, il software APP anticorruzione, il supporto obblighi informativi per ANAC;

- ASMEL ha promosso la Costituzione di “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, avente per oggetto sociale l’esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di “ASMEL Consortile s.c.ar.l.” del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci;
- “ASMEL Consortile s.c. a r.l.” opera, quindi, secondo il modello dell’ in house providing, infatti:
  - a) Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi (art. 5 comma 3 dello Statuto);
  - b) oltre l’ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci (art. 2 comma 8 dello Statuto);
  - c) i soci esercitano sulla società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”; nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”, D. Lgs. n.175 del 19/08/2016;
- in data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061-Racc. n. 2.997, ha deliberato: «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all’Anac con Codice AUSA 0000355333;

**RICHIAMATO** l’art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”;

VISTO l’ art. 4 comma 2 del citato D. Lgs. n. 175/2016 nel testo in vigore, che stabilisce quali sono in via esclusiva le attività per il cui svolgimento è possibile acquisire partecipazioni in società, tra cui, alla lettera e) servizi di committenza, ivi incluse **le attività di committenza ausiliarie**, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

**PRECISATO** che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per “Attività di committenza ausiliarie” si intendono le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

**RICORDATO** che, dal 18/10/2018 entra in vigore l'obbligo stabilito dall'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di svolgere le procedure di affidamento esclusivamente in modalità telematica attraverso piattaforma di e-procurement e che la C.U.C. di che trattasi, pure dotata di una struttura organizzativa efficiente, è al momento sprovvista di adeguata soluzione tecnologica atta ad assicurare gli obblighi sopra ricordati;

**VISTO** che Asmel Consortile s.c. a r.l. consente alle Centrali di Committenza sovra comunali socie, di operare senza oneri attraverso la piattaforma per le gare online [WWW.ASMECOMM.IT](http://WWW.ASMECOMM.IT) ed ha elaborato, a tal uopo, un Protocollo operativo per l'uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm;

**EVIDENZIATO** che tramite l'adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. la Centrale di Committenza in capo alla C.U.C. Fossacesia Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Bomba non perde alcuna prerogativa ma si avvale dei servizi di supporto della società stessa, tra cui quello relativo alla piattaforma per le gare online di cui sopra e che, pertanto, la C.U.C., può assumere in maniera idonea lo status di socio di ASMEL Consortile s.c. a r.l. tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

**VISTO** che la Conferenza dei Sindaci della C.U.C. sopra detta, con verbale n. 05 dell'11.10.2018, ha approvato la decisione di acquistare la qualità di socio ASMEL Consortile s.c. a r.l. senza perdere le prerogative di Centrale di Committenza, ma per avvalersi dei servizi di supporto della società stessa;

**RICHIAMATO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato "Oneri di motivazione analitica" che testualmente dispone :

*"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*

**DATO ATTO** che le ragioni e le finalità di adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. sono connesse all'attuazione degli obblighi di legge in materia di centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente e comunque ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione prima riportata; sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l'acquisto di quote di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi oltre il costo per l'acquisto delle quote parametrato al numero di abitanti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016, a norma del quale “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”, la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata all’albo pretorio on line, sul sito e sulle sezioni Amministrazione trasparente, sotto sezione Enti partecipati dei Comuni aderenti alla C.U.C., Fossacesia, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Bomba, per 10 giorni giusto avviso del Responsabile della C.U.C. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**ESAMINATI** i seguenti atti allegati al presente quale parte integrante e sostanziale:

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l.;
- il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. società in house dei Comuni soci;
- lo schema di Protocollo operativo per l’uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

## **PROPONE**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di aderire alla società in house “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, con sede in Gallarate, alla Via Carlo Cattaneo n. 9, quale Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Bomba, avente per oggetto sociale l’esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico;
3. di approvare:
  - lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l.,
  - il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. società in house dei Comuni soci,
  - lo schema di Protocollo operativo per l’uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm,tutti allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che attraverso l’adesione ad “ASMEL consortile s.c. a r.l.” la C.U.C. di che trattasi non perde le sue prerogative di centrale di committenza, ma si avvale dei servizi di supporto della società;

5. di dare atto che la quota di partecipazione alla società "ASMEL consortile s.c. a r.l." è determinata dal numero di abitanti al 31.12.2017 dei Comuni facenti parte della gestione associata aderente, pari a n. 11.489, moltiplicata per € 0,015 e, quindi, è pari a complessivi € 172,34;
6. di dare che il Responsabile della C.U.C. aderente è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusi gli adempimenti necessari per il versamento all'ASMEL della quota di partecipazione, secondo le modalità indicate, dando atto che tale spesa graverà sulle risorse finanziarie della gestione associata disponibili a tal fine;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 5 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016 e all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCOM);
8. di pubblicare la presente deliberazione su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Enti controllati" sottosezione "Società partecipate".

IL PROPONENTE

---